

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. - (Sostegno alla ricerca nel settore della luce di sincrotrone). - 1. All'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La restante quota è assegnata direttamente alla Società Sincrotrone Trieste spa, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 ».

2. Quale concorso dello Stato alle spese complessive necessarie alle esigenze di gestione dei laboratori di luce di sincrotrone di Trieste e di Grenoble, il finanziamento previsto dall'articolo 2, comma 11, del citato decreto-legge n. 547 del 1994 è incrementato di 17.542.000 euro a decorrere dal 2003, da ripartire tra le due iniziative di Trieste e di Grenoble con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978 - Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - Cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: - 17.542;
2004: - 17.542;
2005: - 17.542.

48. 0184. (ex 44. 0166.) Garagnani, Santulli, Licastro Scardino, Palmieri, Orsini.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. - 1. Al comma 17 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n.4, le parole « fino al 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2005 ».

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 10.000;
2004: - 10.000;
2005: - 10.000.

48. 0185. (ex 44. 0131.) Bianchi Clerici, S. Rossi, Pagliarini.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. - (Funzionalità e sicurezza edifici scolastici). - 1. Per la funzionalità e la sicurezza degli edifici scolastici, è autorizzato un contributo pluriennale di 30 milioni di euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Socialisti Democratici Italiani

48. 023. (ex 44. 0114.) Di Gioia, Folena, Bonito.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. - (Interventi in favore dell'editoria). - 1. Al fine di agevolare lo sviluppo del settore editoriale, il termine di cui all'articolo 4, primo periodo, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni dalla legge 31 dicembre 2001, n.463, relativo alle agevolazioni postali è prorogato al 31 dicembre 2003. Ai fini del rimborso delle agevolazioni rese da Poste italiane nel corso del 2002 la misura degli stanziamenti è integrata per ulteriori 67 milioni di euro. Per il medesimo fine le risorse relative al 2003 sono integrate di ulteriori 67 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, apportare le seguenti variazioni:

alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2003: - 67.000.

alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze *voce:* Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003):

2003: — 67.000.

48. 024. (ex 44. 0225.) Blasi.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — 1. Il termine di cui all'articolo 4, primo periodo, del decreto-legge 23 novembre 2001 n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n.463, è prorogato al 31 dicembre 2003. Per tali esigenze, anche al fine del rimborso delle agevolazioni rese da Poste italiane durante l'anno 2002, sono stanziati, per l'anno 2003, 310 milioni di euro per il settore editoriale e 80 milioni di euro per il settore *no profit*.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:*2003: — 390.000.

48. 025. (ex 44. 0424. nuova formulazione). Blasi, Crosetto, Zorzato, Giachino Alfano, Giudice.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — 1. Al comma 2 dell'articolo 129 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i fabbricati dati in locazione secondo le norme sulla edilizia residenziale pubblica, gli enti proprietari e gestori hanno facoltà di non procedere alla detrazione percentuale di cui sopra e di

determinare il reddito netto imponibile nel raffronto tra ricavi e costi di bilancio effettivi ».

Seguono compensazioni del Gruppo Mar-gherita, DL - L'Ulivo

48. 01. (ex 44. 0444.) Molinari.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — 1. L'articolo 145, comma 62, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

« 62. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il tasso di cui al comma 1 del medesimo articolo, tenuto conto dell'andamento dei tassi di riferimento applicati ai mutui di edilizia agevolata nell'ultimo quinquennio, è fissato nella misura del sette per cento, comprensiva della commissione di rinegoziazione. Il tasso determinato al presente comma è applicato, senza effetti novativi, ai mutui in corso di ammortamento all'entrata in vigore della presente legge, a decorrere dalla semestralità in scadenza successivamente al 1° gennaio 2003 ».

2. A modifica dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, la rinegoziazione non si applica ai mutui agevolati di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, alla legge 27 maggio 1975, n. 166, al decreto legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, nonché ai mutui integrativi della legge 8 agosto 1977, n. 513, qualora l'onere a carico dello Stato risulti, per effetto della rideterminazione della nuova rata di ammortamento complessiva, superiore a quello originario. Per i mutui agevolati di cui al presente comma, l'onere a carico dello Stato si determina calcolando la differenza tra la semestralità

derivante dal nuovo tasso di riferimento e la semestralità derivante dal nuovo tasso agevolato ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

48. 02. (ex 44. 0443.) Sandri, Vigni, Ruzzante, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — (Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione). — 1. Una quota pari a euro 100 milioni derivante dai fondi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, è destinata ad incrementare la dotazione finanziaria per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, da assegnare al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

48. 026. (ex 44. 0178.) Sandri, Vigni, Ruzzante, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Lion, Zanella, Cento, Magnolfi, Pistone.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — (Edilizia popolare). — 1. Le agevolazioni edilizie e creditizie di cui alla legge 27 maggio 1975, n. 166, sono prorogate a richiesta degli interessati e dell'ente erogatore, in presenza di allungamento dei termini di durata dei mutui agevolati, deliberati dagli stessi enti erogatori ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 166 del 1975.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

48. 040. (ex 44. 0324.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — All'articolo 1, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: « *b)* pagamento dilazionato in quindici, venti e trenta anni, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia del costo dell'alloggio ».

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

48. 044. (ex 44. 0147.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mereu, Mazzoni.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — (Norme in favore dei servizi di vicinato. Agevolazioni per i locatari di immobili commerciali). — 1. Ai locatari di esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è concessa un'ulteriore deduzione ai fini dell'imposta sul reddito pari al 10 per cento del valore della locazione corrisposta al locatore.

2. Al locatore che in presenza di una scadenza di locazione rinnovi il contratto con un aumento non superiore al 10 per cento rispetto a quanto pattuito nel precedente contratto è riconosciuta una deduzione ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento dell'importo della locazione.

3. Per tutelare, salvaguardare e rilanciare i centri storici, i comuni possono prevedere l'assegnazione di contributi per gli oneri di locazione dei negozi e delle botteghe artigiane di interesse storico di cui al comma 1, sulla base di elenchi compilati dalle stesse amministrazioni. Ai comuni è riconosciuto un credito di imposta pari al 50 per cento dei contributi di cui al presente comma.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

◦ **48. 041.** (ex 44. 070.) Verneti, Morgando, Meduri, Lettieri, Molinari, Burtone.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — (Norme in favore dei servizi di vicinato. Agevolazioni per i locatari di immobili commerciali) — 1. Ai locatari di esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è concessa un'ulteriore deduzione ai fini dell'imposta sul reddito pari al 10 per cento del valore della locazione corrisposta al locatore.

2. Al locatore che in presenza di una scadenza di locazione rinnovi il contratto con un aumento non superiore al 10 per cento rispetto a quanto pattuito nel precedente contratto è riconosciuta una deduzione ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento dell'importo della locazione.

3. Per tutelare, salvaguardare e rilanciare i centri storici, i comuni possono prevedere l'assegnazione di contributi per gli oneri di locazione dei negozi e delle botteghe artigiane di interesse storico di cui al comma 1, sulla base di elenchi compilati dalle stesse amministrazioni. Ai comuni è riconosciuto un credito di imposta pari al 50 per cento dei contributi di cui al presente comma.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- **48. 042.** (ex 44. 0123.) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Rughia.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — (Contributo a favore dei promissari acquirenti di immobili da adibire a prima casa). — 1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo nazionale di solidarietà per i soggetti danneggiati dal dissesto finanziario di cooperative edilizie o di società immobiliari o edilizie sottoposte a dichiarazione di fallimento, o a liquida-

zione coatta amministrativa, ovvero ammesse al concordato preventivo, o soggette ad amministrazione controllata.

2. Una quota pari a euro 25.823.000 derivante dai fondi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, è destinata ad incrementare la dotazione finanziaria del Fondo nazionale per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. Entro il 30 giugno di ogni anno il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un decreto con il quale ripartisce il fondo nazionale tra le regioni in rapporto alle domande di contributo presentate e comunicate dalle regioni al Ministero entro il 30 aprile, nonché tenendo conto della quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la medesima finalità.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad erogare la quota ad essi assegnata del Fondo nazionale, nonché le eventuali proprie risorse destinate, un contributo a fondo perduto ai soggetti danneggiati da fallimenti delle imprese o delle cooperative edilizie di cui al comma 1, nei limiti e secondo le modalità ed i criteri, ivi compresi i limiti di reddito del nucleo familiare dei beneficiari, stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il contributo di cui al comma 3 è erogato in favore dei promissari acquirenti o dei titolari del preliminare di compravendita della prima casa di abitazione, qualora l'acquisto della proprietà dell'immobile non sia avvenuto a causa del fallimento, della liquidazione coatta amministrativa, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata o della gestione commissariale della cooperativa edilizia o dell'impresa costruttrice e che nel quinquennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge ab-

biano subito un danno patrimoniale documentabile a causa dell'insorgenza delle richiamate procedure fallimentari.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

48. 0179. (ex 44. 0177.) Sandri, Vigni, Ruzzante, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Magnolfi, Battaglia, Carli, Pistone.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — (Fondo di solidarietà per i soggetti danneggiati dai fallimenti di cooperative o di società immobiliari) — 1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo di solidarietà per i soggetti danneggiati dai fallimenti di cooperative o di società immobiliari, le cui procedure fallimentari siano tuttora aperte o siano state chiuse nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge. 2. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 a cui possono annualmente concorrere le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con risorse proprie iscritte nei rispettivi bilanci. Per l'adeguamento del Fondo è istituito apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2003. A decorrere dal 2004, la determinazione del relativo stanziamento è demandata alla tabella C allegata alla legge finanziaria.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

48. 0180. (ex 44. 0426.) Magnolfi.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — 1. Al fine di consentire la prosecuzione del programma di interventi di cui alla legge 22 dicembre 1986,

n. 910, articolo 7, comma 5, relativi alla protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza e di quelli urgenti connessi alla difesa dal mare dei territori del Delta del Po interessati dal fenomeno della subsidenza e alla difesa dalle acque di bonifica dei territori delle province di Ferrara e Rovigo è autorizzato un contributo di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2003-2005.

2. Tale contributo sarà concesso ed erogato, dal Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni Emilia Romagna e Veneto.

3. Le suddette regioni provvederanno ad assegnare ai consorzi di bonifica, competenti per territorio, l'esecuzione dei singoli interventi contenuti in appositi programmi e finanziati ai sensi del presente comma.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2003: — 5.000;
2004: — 5.000;
2005: — 5.000.

48. 027. (ex 44. 0206.) Grotto, Frigato, Ruzzante, Preda.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — (Siti minerari abbandonati). — 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio effettua il censimento di tutti i siti minerari abbandonati.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

◦ **48. 028** (ex 44. 02.) Carboni, Cabras, Maurandi.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — (Siti minerari abbandonati). — 1. Entro un anno dalla data di

entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio effettua il censimento di tutti i siti minerari abbandonati.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2003: — 250.

- **48. 029.** (ex 44. 05.) Carboni, Cabras, Maurandi.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — 1. Per l'emergenza idrica in Puglia e Molise, al di fuori dei piani a medio e lungo termine, è autorizzato un contributo di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Socialisti Democratici Italiani

- 48. 032.** (ex 44. 0109.) Di Gioia, Folena, Bonito, Nicola Rossi.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — 1. Per il recupero del sistema idrogeologico dei Monti Dauni e del bacino del Fortore (Foggia, Campobasso e Benevento), è autorizzato un contributo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Socialisti Democratici Italiani

- 48. 033.** (ex 44. 0111.) Di Gioia, Folena, Bonito.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — 1. È prorogata per l'anno 2003, in favore dei comuni della Basilicata

e della Calabria interessati dal sisma del 9 settembre 1998, la concessione, da parte del Ministero dell'interno, del contributo straordinario, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, per un importo pari a 2,50 milioni di euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

- 48. 046.** (ex 44. 085.) Luongo, Molinari, Lettieri, Boccia, Potenza, Adduce.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — 1. Per la costruzione del porto commerciale di Manfredonia ed il sistema intermodale di Foggia, Melfi ed Avellino, è autorizzato un contributo pluriennale di 30 milioni di euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Socialisti Democratici Italiani

- 48. 047.** (ex 44. 0113.) Di Gioia, Folena, Bonito.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — 1. Per la realizzazione di un porto turistico di II livello a Rodi Garganico e a Termoli per il servizio di collegamento con le isole Tremiti, è autorizzato per i comuni di Rodi Garganico e Termoli un contributo pluriennale di 10 milioni di euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Socialisti Democratici Italiani

- 48. 048.** (ex 44. 0112.) Di Gioia, Folena, Bonito.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — 1. Al fine di garantire la sicurezza nei porti internazionali e le

attività di prevenzione delle attività terroristiche, il controllo delle merci e dei passeggeri, il Governo finanzia, a partire dal 2003, un programma triennale di interventi per la realizzazione del quale sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

48. 067. (ex 44. 0383.) Mazzarello, Duca, Raffaldini.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — 1. All'articolo 36, comma 2, della legge 10 agosto 2002, n. 166, le parole: « ulteriori limiti di impegno quindicennali di 34.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 64.000.000 di euro per l'anno 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « ulteriori limiti di impegno quindicennali di 60.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 90.000.000 di euro per l'anno 2004 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

48. 068. (ex 44. 0384.) Pasetto, Lusetti, Tuccillo, Giachetti.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — (Finanziamenti alle Autorità portuali). — 1. Al fine di razionalizzare le misure finanziarie delle autorità portuali, a decorrere dal 1o gennaio 2003:

a) è devoluto a ciascuna autorità portuale l'intero gettito della tassa di cui al Capo III del Titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, sulle merci imbarcate e sbarcate nella circoscrizione territoriale di competenza. L'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione è quantificato in 35 milioni di euro annui;

b) è devoluto a ciascuna autorità portuale per la circoscrizione territoriale

di competenza il gettito della tassa erariale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni. L'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione è quantificato in 45 milioni di euro annui;

c) è devoluto a ciascuna autorità portuale per la circoscrizione territoriale di competenza il gettito della tassa di ancoraggio di cui al Capo I del Titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni. L'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione è quantificato in 50 milioni di euro annui.

2. In attuazione di quanto previsto alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 100 della legge 21 novembre 2000, n. 342, il Governo è autorizzato a realizzare, a decorrere dal gennaio 2005, l'autonomia finanziaria delle autorità portuali, prevenendo la devoluzione alle stesse autorità portuali di una quota dei tributi, diversi dalle tasse e diritti portuali, introitati dalle circoscrizioni doganali. L'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione è quantificato in 70 milioni di euro annui. Con apposito decreto interministeriale si provvederà a determinare l'entità della predetta quota e le modalità applicative per la devoluzione alle autorità portuali.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 200.000;
2004: — 200.000;
2005: — 200.000.

48. 069. (ex 44. 0387.) Duca, Raffaldini, Bersani, Burlando, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Pasetto, Di Gioia, Pinotti.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — 1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività

delle imprese armatrici italiane, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi per il triennio 2003-2005 alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, relativo alle navi di proprietà di imprese che hanno in vigore convenzioni con lo Stato, pari a 42,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante utilizzo delle economie derivanti al bilancio dello Stato dalla riduzione, per minori costi per oneri contributivi dell'importo delle sovvenzioni previste dalle convenzioni medesime.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: — 150.000;
2007: — 112.000;
2008: — 74.500.

- **48. 070.** (ex 44. 0388.) Duca, Bersani, Burlando, Raffaldini, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Pasetto, Di Gioia, Pinotti.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — 1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle imprese armatrici italiane, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi per il triennio 2003-2005 alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 234.000;
2004: — 176.000;
2005: — 117.000.

- **48. 071.** (ex 44. 0391.) Duca, Bersani, Burlando, Raffaldini, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Pasetto, Di Gioia, Pinotti.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — 1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle imprese armatrici italiane, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi per il triennio 2003-2005, nel limite dell'80 per cento, alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 188.000;
2004: — 141.000;
2005: — 94.000.

- 48. 072.** (ex 44. 0392.) Duca, Bersani, Burlando, Raffaldini, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Pasetto, Di Gioia, Pinotti.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — 1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle imprese armatrici italiane, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi per il triennio 2003-2005 alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 150.000;
2004: — 112.000;
2005: — 74.500.

48. 073. (ex 44. 0390.) Duca, Bersani, Burlando, Raffaldini, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Pasetto, Di Gioia, Pinotti.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — 1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle imprese armatrici italiane, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi per il triennio 2003-2005, nel limite dell'80 per cento, alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

◦ **48. 074.** (ex 44. 0389.) Pasetto, Duca, Tuccillo, Giachetti, Tonino Loddo.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — 1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle imprese armatrici italiane, i benefici

di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi per il triennio 2003-2005, nel limite dell'80 per cento, alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 120.000;
2004: — 90.000;
2005: — 60.000.

◦ **48. 075.** (ex 44. 0393.) Duca, Bersani, Burlando, Raffaldini, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Pasetto, Di Gioia, Pinotti.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — 1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle imprese armatrici italiane, per l'anno 2003, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi nel limite dell'80 per cento, alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 60.000.

48. 076. (ex 44. 0395.) Patria, Saro, Tarantino.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — 1. Conformemente a quanto consentito dalla Commissione Europea sulla Comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio del 10 ottobre 2001 [COM(2002) 574 definitivo] avente ad oggetto: « Ripercussioni degli attentati negli Stati Uniti sull'industria dei trasporti aerei », con cui la Commissione stessa ha ritenuto che le disposizioni dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del Trattato che istituisce la Comunità europea possano applicarsi ai provvedimenti atti a compensare i costi occasionali della chiusura dello spazio aereo americano, è disposta la copertura finanziaria relativa alle richieste di indennizzo avanzate da compagnie di trasporto aereo nazionali con riguardo alle perdite economiche dalle stesse subite a causa della suddetta chiusura dello spazio aereo americano per il periodo di quattro giorni dall'11 al 14 settembre 2001.

2. L'erogazione delle compensazioni verrà effettuata in favore delle compagnie di trasporto aereo nazionali che ne fanno idonea richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze, una volta verificato il rispetto delle condizioni stabilite dalla Comunicazione della Commissione europea.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 13.208.000.

48. 077. (ex 44. 0403.) Romani, Martini, Ricciotti, Ferro, Muratori, Sardelli, Nicotra.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — 1. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto

l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali di Taranto e Foggia ed i principali aeroporti nazionali. Con il medesimo decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione alle tipologie e ai livelli tariffari, ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni, al numero dei voli, agli orari dei voli, alle tipologie degli aeromobili, alla capacità di offerta.

2. Qualora nei trenta giorni successivi all'adozione del decreto di cui al comma 1, nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indice con proprio decreto una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali di Taranto e Foggia e gli aeroporti nazionali, secondo le procedure previste dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g) e h), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992. Con il medesimo decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce l'entità della eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato, entro un limite massimo di 2,5 milioni di euro.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto Verdi-L'Ulivo, Misto - Socialisti Democratici Italiani e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

* **48. 0188.** (ex 44. 0404. nuova formulazione) Ostillio, Pisicchio, Mastella, Cusumano.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — 1. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi

dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali di Taranto e Foggia ed i principali aeroporti nazionali. Con il medesimo decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione alle tipologie e ai livelli tariffari, ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni, al numero dei voli, agli orari dei voli, alle tipologie degli aeromobili, alla capacità di offerta.

2. Qualora nei trenta giorni successivi all'adozione del decreto di cui al comma 1, nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indice con proprio decreto una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali di Taranto e Foggia e gli aeroporti nazionali, secondo le procedure previste dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992. Con il medesimo decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce l'entità della eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato, entro un limite massimo di 2,5 milioni di euro.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto Verdi-L'Ulivo, Misto - Socialisti Democratici Italiani e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

* **48. 0189.** (ex 44. 0404. nuova formulazione) Tarantino, Tucci.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — 1. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente continuità territoriale per la Sardegna, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 è affidata alla Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna (SFIRS). Con apposita convenzione tra Ministero dell'economia e delle finanze e la Società, da definire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma ivi compreso il trasferimento delle risorse dal bilancio statale alla SFIRS. »

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 16.000;
2003: — 16.000;
2004: — 16.000.

48. 078. (ex 44. 0405.) Marras, Vitali, Arnoldi.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — 1. Per favorire l'accesso alle fonti di finanziamento delle imprese di autotrasporto e contribuire a guidare le imprese anche verso il capitale di rischio e l'innovazione finanziaria, mediante la concessione di garanzie, sono stanziati 50 milioni di euro per contributi in conto capitale per il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge n. 662 del 1996, come modificata dall'articolo 15 della legge n. 266 del 1997.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

48. 079. (ex 44. 0414.) Raffaldini, Susini, Mazzarello, Oliverio.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — 1. Per le aggregazioni consortili e la costruzione di reti tra imprese di autotrasporto di cui alla legge n. 317 del 1991, per l'ammissione agli

incentivi agli investimenti, con esclusione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge n. 488 del 1992 e alla legge n. 341 del 1995, per l'introduzione di misure di sostegno alle aziende di autotrasporto in crisi di cui alla legge n. 95 del 1979, e successive modificazioni, per le finalità di cui all'articolo 2 della legge n. 454 del 1997, per il rinnovo del parco veicolare in direzione eco-compatibile di cui all'articolo 2 della medesima legge, sono autorizzati i limiti di impegno decennali di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

48. 080. (ex 44. 0415.) Raffaldini, Susini, Mazzarello, Oliverio.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — (*Disposizioni dei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero*) - 1. All'articolo 59, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « e per l'anno 2003 di 1 milione di euro » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2003 di 10,3 milioni di euro e per l'anno 2004 di 10,3 milioni di euro ».

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazione di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2. Altri fondi di riserva - cap. 3003) apportare le seguenti variazioni:

2003: — 9.300.000;

2004: — 10.300.000.

48. 081. (ex 44. 0355.) Alberto Giorgetti, Garnerò Santanché.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — 1. Alle piccole e medie imprese di cui alla disciplina comunitaria

vigente in materia, fatte salve le limitazioni settoriali della Commissione europea, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2005 ottengono l'iscrizione presso il Registro EMAS, di cui al Regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001, e' concesso un credito di imposta. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese di cui al comma 1 nella misura pari alla spesa sostenuta per l'ottenimento della registrazione EMAS e per un massimo di 2.500 euro ed è utilizzabile a decorrere dal 10 gennaio 2004, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive ne' ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

a) la domanda di iscrizione presso il Registro EMAS sia stata presentata dopo il 1° gennaio 2003;

b) le spese sostenute per ottenere l'iscrizione presso il Registro EMAS siano documentate ai sensi della vigente normativa fiscale;

5. Entro il 31 dicembre 2005 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando il numero delle piccole e medie imprese che, nel corso di tale periodo, hanno ottenuto l'iscrizione nel Registro EMAS.

6. Al credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola « de

minimis » di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo di 90.000 euro nel triennio.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

48. 082. (ex 44. 0326.) Vigni, Vianello, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Zanella, Realacci, Lion.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — 1. Per agevolare l'inserimento al lavoro e per la creazione di nuovi insediamenti produttivi nelle comunità montane del bacino del Fortore (Foggia, Campobasso e Benevento), è autorizzato un contributo pluriennale di 15 milioni di euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Socialisti Democratici Italiani

48. 083. (ex 44. 0106.) Di Gioia, Folena, Bonito.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — 1. All'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente comma:

« 2-ter. Le entrate di cui al comma 1, non utilizzate nel corso dell'anno, permangono nelle disponibilità del fondo di cui al comma 2, per gli anni successivi a quello in cui sono state conseguite. ».

48. 084. (ex 44. 0267.) Savo, Collavini, Tarantino, Gioacchino Alfano, Patria, Perlini, Gigli.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — 1. Il trasferimento a titolo gratuito di beni dello Stato ai consorzi di sviluppo industriale, costituiti a norma dell'articolo 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è esente da imposte e tasse ed è considerato apporto da restituire in caso di scioglimento dei consorzi. Conseguentemente il valore di tali beni, emergente da valutazione peritale, è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

48. 085. (ex 44. 0141.) Peretti, Brusco, Mazzoni, Cozzi, Ranieli.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — (*Contributo per attività di revisione*). — 1. È istituito un contributo annuale obbligatorio a carico delle società fiduciarie e di organizzazione e revisione contabile di aziende autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

2. In caso di mancato o ritardato pagamento del contributo di cui al comma 1 si applicano le sanzioni di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361.

3. Il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, determina le modalità di versamento e disciplina il procedimento amministrativo per la comminazione delle sanzioni di cui al comma 2, per il caso di mancato o ritardato pagamento del contributo di cui al comma 1.

4. L'ammontare del contributo di cui al comma 1 viene determinato annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive.

48. 086. (ex 44. 061.) Savo, Collavini, Tarantino, Gioacchino Alfano, Patria, Perlini, Gigli.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 24 aprile 1990, n. 100, dopo la lettera *h-ter*, è aggiunta la seguente:

« *h-quater*) a promuovere la partecipazione di minoranza di imprese italiane, anche cooperative, e loro consorzi ed associazioni all'interno di un nuovo investimento estero in Italia. La partecipazione non può comunque eccedere la quota del 35 per cento del capitale o fondo sociale della società o impresa partecipata. SIMEST Spa è autorizzata a concedere secondo le modalità stabilite dall'articolo 4 finanziamenti di durata non superiore a otto anni alle imprese o società italiane di cui alla presente lettera, anche nell'ambito di operazioni di cofinanziamento con la BEI ovvero con altri enti sopranazionali in misura non eccedente il 35 per cento dell'impegno finanziario previsto dall'investimento estero in Italia. »

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

48. 088. (ex 44. 0271.) Alberto Giorgetti, Raisi, Saglia.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — 1. All'articolo 3, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, le parole: « 25 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 35 per cento ».

48. 087. (ex 44. 0270. e 44. 0269.) Alberto Giorgetti, Raisi, Saglia, Polledri, Cozzi.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — 1. Al comma 3 dell'articolo 45 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « Fiera del Levante di Bari e della Fiera di Verona » sono sostituite dalle seguenti: « Fiera del Levante di Bari, della Fiera di Verona e della Fiera di Bologna. »

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

48. 089. (ex 44. 0273.) Grandi.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — 1. Al fine dello sviluppo del polo fieristico della città di Palermo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2003 a favore dell'Ente « Fiera del Mediterraneo di Palermo ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, rubrica: Ministero delle attività produttive, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 1.000.

48. 091. (ex 44. 0276.) Giudice, Fallica, Marinello.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — 1. Il Fondo per l'informatizzazione della rete distributiva delle piccole e medie imprese commerciali di cui all'articolo 52, comma 54, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è incrementato, per l'anno 2003, di 15 milioni di euro. Gli oneri derivanti dal presente comma gravano sull'apposita sezione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituita dall'articolo 11, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine, le risorse previste dal presente comma affluiscono alla predetta sezione del fondo, a carico della quale sono poste anche le spese di funzionamento per l'attuazione dell'intervento.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

48. 090. (ex 44. 0274.) Peretti, Cozzi, Mazzoni.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — (*Interventi a favore delle produzioni orafe*) - 1. Al fine di promuo-

vere la tutela e lo sviluppo delle produzioni orafe di qualità è istituito, presso il Ministero delle attività produttive, un fondo da utilizzare in favore delle imprese che operano nel settore orafo, con uno stanziamento di 25 milioni euro per l'anno 2003, di 25 milioni euro per l'anno 2004 e di 25 milioni di euro per l'anno 2005. Le risorse del predetto fondo sono assegnate sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro delle attività produttive da emanarsi entro il 20 febbraio 2003, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 25.000;

2004: — 25.000;

2005: — 25.000.

48. 092. (ex 44. 0278.) Fanfani.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — *(Riutilizzo a fini istituzionali di somme introitate a titolo di sanzioni per incameramento di cauzioni ai sensi del regolamento CE 1291/2000 e per infrazioni ai divieti all'import-export per depenalizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 507 del 1999).* — 1. Le entrate derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative comminate mediante ordinanze-ingiunzioni ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, nonché una quota parte pari al quaranta per cento delle entrate derivanti dall'incameramento delle cauzioni, costituite dai richiedenti i titoli agricoli in base alla normativa comunitaria prevista del Regolamento (CE) n. 1291/2000 del 9 giugno 2000, sono versate in conto entrata del bilancio dello Stato per essere contestualmente rassegnate all'unità previsionale di base 5.2.3.2. « Sviluppo dell'esportazione e

della domanda estera » dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.

48. 093. (ex 44. 0203.) Alberto Giorgetti, Raisi, Saglia.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — 1. Dopo l'articolo 25 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, è inserito il seguente:

« **ART. 25-bis.** - 1. Per le concessioni di acque minerali, in sostituzione del diritto proporzionale di cui all'articolo 25, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito, a carico del concessionario, l'obbligo di corrispondere allo Stato e alla Regione interessata, un canone annuo commisurato al quantitativo di acqua estratta, da determinare sulla base delle caratteristiche note del giacimento, delle modalità estrattive e del programma dei lavori. La misura del canone annuo è stabilita dal decreto di concessione. Il 50 per cento del canone è destinato ad un apposito fondo di solidarietà presso la Presidenza del Consiglio ed è finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione

delle risorse del Fondo di cui al presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a emanare regolamenti attuativi necessari. »

48. 094. (ex 44. 0207.) Folena, Vendola, Pecoraro Scanio, Realacci, Di Gioia, Calzolaio, Borrelli, Lumia, Rossiello, Lolli, Buffo.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — 1. La spesa a favore della legge n. 68 del 1997, di riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE) è aumentata di 10 milioni di euro a favore delle iniziative di promozione della internazionalizzazione produttiva delle imprese italiane, che attuano le linee guida OCSE sulle multinazionali, le convenzioni fondamentali OIL e i codici di condotta concordati con le organizzazioni sindacali.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

48. 095. (ex 44. 0210.) Volonté, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — 1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, con le medesime modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2005.

2. Limitatamente alle donne, titolari di licenza commerciale, si prescinde dall'età anagrafica qualora facciano valere almeno 25 anni di iscrizione alla gestione speciale per i commercianti presso l'INPS entro il 31 dicembre 2005.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

48. 096. (ex 44. 0145.). Giuseppe Drago, Peretti, Liotta.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — (Disposizioni in favore delle aziende turistiche a carattere stagionale). - 1. Allo scopo di favorire l'occupazione attraverso il graduale superamento della stagionalità, le aziende turistiche a carattere stagionale, di cui al numero 48 dell'elenco approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378, operanti nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, che abbiano assunto lavoratori a tempo determinato, con contratto di lavoro di durata non superiore a sette mesi, possono, con il consenso del lavoratore e con atto scritto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, prorogare i rapporti di lavoro in scadenza per un periodo non superiore a quattro mesi, senza che nell'indicato periodo di proroga dell'attività lavorativa siano dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) gli addebiti contributivi a carico dell'azienda e senza che l'azienda medesima perda il carattere stagionale.

2. L'agevolazione contributiva di cui al comma 1 è applicabile anche in favore delle aziende che anticipino l'apertura stagionale rispetto alla data di apertura dell'anno precedente e per tutto il periodo di paga sino alla coincidenza con la medesima data.

3. La data di apertura, determinata ai sensi dei commi 1 e 2, ed il periodo di chiusura di cui al comma 6 sono assunti a riferimento per l'intero triennio successivo, ai sensi del comma 8.

4. L'agevolazione contributiva di cui al comma 1 è applicabile ai rapporti di lavoro in atto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Restano a carico del datore di lavoro l'obbligo assicurativo nei confronti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione con-